

**TRIBUNALE DI CUNEO**

\*\*\*\*

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI**

**COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO-ACCORDO CON I CREDITORI**

**(ex art. 8 e ss. legge n. 3/2012)**

\*\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ rappresentato giusta procura in  
calce al presente ricorso dal Dott. Mancini Simone iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Cuneo al n. 7B presso cui il ricorrente elegge domicilio (tel. 0171/262917 fax  
0171/323006- pec: mancini.commercialisti@pec.it)

**premessso che**

- 1) Il ricorrente non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo, poiché risultano spirati i termini di cui all'articolo 10 della Legge Fallimentare;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012;
- 3) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente ed ordinariamente pattuite e/o previste;
- 4) Tale squilibrio, come verrà illustrato nella proposta che segue, è derivato da situazioni contingenti in cui il ricorrente ha versato, non risultando che lo stesso abbia assunto

volontariamente obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- 5) Pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 L. 3/2012, ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC;
- 6) La situazione debitoria, alla data odierna è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi e delle motivazioni del debito;
- 7) È prevista la falcidia dei creditori (anche privilegiati) nella misura che verrà di seguito specificata stante l'incapienza del patrimonio e l'assenza di fondi reddituali e/o flussi finanziari;
- 8) Ai fini dell'attuabilità della presente proposta si è reso necessario l'intervento di terzi familiari (coniuge) che hanno fornito la somma necessaria alla soddisfazione, seppur parziale, di tutti i creditori, risultato irrealizzabile in mancanza di detto intervento;
- 9) Professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/2012 con provvedimento dell'OCC di Cuneo del 02 maggio 2018 è il Dott. Pierfranco Risoli, con studio professionale in Cuneo, C.so M. Soleri n. 3.

\*\*\*\*

Tanto premesso, espone gli elementi posti alla base della proposta, sintetizzabili nei punti che seguono

## **1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO**

Tanto premesso restano ora da individuare le cause che hanno generato l'indebitamento di cui al punto 2.

Correva l'anno 2000 quando durante l'espletamento del servizio militare il padre del ricorrente prospettò al figlio la necessità - o più semplicemente direi "chiese al figlio" - di costituire una impresa edile, poiché al genitore già dichiarato fallito era inibito l'esercizio di una nuova attività imprenditoriale. Le difficoltà finanziarie, l'ingenuità data dalla giovane età, il coinvolgimento emotivo di veder coinvolti entrambi i genitori nelle difficoltà e l'assenza di sospetti condussero il [redacted] ad entrare a far parte della compagine sociale (con la madre) della società "[redacted]"

[redacted], in cui ricoprì la carica di legale rappresentante. Pur se spinto da "nobili" ragioni, la scelta operata risultò deleteria. Ignaro degli obblighi e delle responsabilità che le figure di socio e legale rappresentante portavano con loro ebbe a "lasciare" la completa gestione aziendale nelle mani del padre, in quanto privo di esperienza nel settore edile, disinteressato all'esercizio di tale attività e soprattutto poiché assente per svariati mesi in conseguenza degli obblighi riconducibili all'assolvimento del servizio militare. L'unica richiesta avanzata dal [redacted] fu quella di avere quantomeno il resoconto sull'andamento della società e di ottenere le informazioni ritenute più "importanti" e necessarie per l'assolvimento dei propri compiti amministrativi. Purtroppo tale atto di fiducia fu tradito. Terminato il servizio militare gli impegni del [redacted] si incrementarono a seguito dell'avvio dell'attività di agente di commercio. Il 03 luglio 2000 veniva richiesta la Partita IVA per l'esercizio di tale attività che venne svolta con la diligenza necessaria, senza che vi fossero debiti di natura fiscale e/o contributiva non onorati. Tutto ciò nella convinzione che l'attività della società portata avanti dal padre ("[redacted]"), stesse operando con regolarità e non vi fossero problematiche. Tale convincimento tracollò in funzione dell'intervento dei militari della Guardia di Finanza che tramite una telefonata rendevano edotto il [redacted] della presenza di una avanzata attività di indagine tributaria, della quale, peraltro, non si era mai proceduto a dare riscontro alle richieste documentali e di chiarimenti avanzate (questionari e richieste di chiarimenti notificate dai verificatori): gli anni oggetto di verifica furono 2000, 2001 e 2002. Purtroppo il dado era tratto, i processi verbali redatti dai militari erano stati inviati all'Agenzia delle Entrate per l'emissione degli atti di accertamento. Fu a quel punto che venne scoperto che il padre del [redacted] occultò le raccomandate spedite dalla Guardia di Finanza con gli inviti a comparire e le richieste documentali. L'abnorme carico tributario e sanzionatorio che scaturì dall'emissione degli atti di



accertamento, che andava (e va) oltre ogni possibilità economico/finanziaria del ricorrente, è ciò da cui oggi ci si vorrebbe liberare. Venne presa la decisione di uscire immediatamente dalla società, cedendo le quote in data 18.02.2005 al padre del ricorrente, con contestuale cessazione delle cariche societarie: è fatto noto che tale operazione non ha e non avrebbe in alcun modo potuto mutare la situazione debitoria venuta a crearsi. Parallelamente proseguiva l'attività di agente di commercio, nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria e venivano regolarmente assolti gli obblighi tributari (pagamenti di tasse, imposte e contributi). Successivamente le scarse prospettive occupazionali del coniuge del ricorrente, sfociate nella cessazione del rapporto di lavoro avvenuta (nell'anno 2014) a seguito della crisi aziendale dell'impresa datrice di lavoro e la volontà di intraprendere una carriera imprenditoriale con il marito, ha indotto i coniugi a costituire la società ".

Fece seguito la cessazione dell'attività della ditta individuale condotta dal ricorrente. Successivamente nel giugno del 2014 la neo costituita società mutava l'oggetto dell'attività, passando da intermediario del commercio ad attività di commercio al dettaglio ed all'ingrosso di materiali da costruzione, di pavimenti, di rivestimenti e la relativa posa in opera. Purtroppo la posizione debitoria del e le molteplici segnalazioni derivanti dalle banche dati rendeva l'odierno ricorrente "soggetto non gradito agli istituti di credito" e tale situazione non consentiva di ottenere i necessari finanziamenti per lo sviluppo e l'espansione della società. Nel luglio 2016 venne ceduta la quota societaria del 10% del capitale sociale (per un valore di Euro 4.400,00) alla moglie ed alla suocera. Il divenne (e lo è tuttora) coadiutore a titolo gratuito senza reddito. Ciò nel puntuale rispetto della normativa previdenziale e fiscale.

## **2 - SITUAZIONE DEBITORIA ATTUALE**

La situazione debitoria attuale del ricorrente si può riassumere sinteticamente nel prospetto e nei sotto paragrafi che seguono.



**DEBITI RICOMPRESI NELLA PROPOSTA DI ACCORDO CON SODDISFACIMENTO****PARZIALE**

<b>CREDITORE</b>	<b>ENTITA' DEL CREDITO</b>	<b>GRADO DI PRIVILEGIO</b>	<b>DOCUMENTO PROBATORIO</b>
<b>AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CUNEO</b>	<b>EURO 272.383,24 *</b>	<b>GENERALE</b>	<b>ATTO 03790201903718878000</b>

\*di cui:

Euro 71.677,43 per Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Euro 6.442,77 per ritenute operate e non versate

**DEBITI CHE VERRANNO SODDISFATTI PER INTERO**

<b>CREDITORE</b>	<b>ENTITA' DEL CREDITO</b>	<b>DOCUMENTO PROBATORIO</b>
<b>DOTT. MANCINI SIMONE</b>	<b>EURO 4.000,00</b>	<b>PREVENTIVO</b>
<b>CONTRIBUTO UNIFICATO</b>	<b>EURO 200,00</b>	<b>NORMATIVA</b>
<b>OCC - CUNEO</b>	<b>EURO 3.765,04 **</b>	<b>PREVENTIVO</b>

\*\* costo complessivo della procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento Euro 4.265,04 meno acconto già versato di Euro 500,00 (fattura n. 11 del 15/05/2019)

I debiti affidati dall'Agente della Riscossione - Agenzia delle Entrate Riscossione - riguardano per lo più debiti tributari/contributivi contatti (ancorché non fossero di fatto conosciuti al ricorrente) molti anni orsono, come riepilogato al punto n.2 del ricorso.

Parte del debito originario (superiore ad Euro 717.000,00) è stato abbattuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata ex art. 16-bis comma 1 D.L. 34/2019 (rottamazione-ter).

Le passività residue sopra esposte corrispondono al debito certificato dall'Agente della Riscossione - Agenzia delle Entrate Riscossione.

**Non risultano pendenti contenziosi ed altri debiti.**

### **3 - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE**

Le ragioni per cui il ricorrente non è in grado di far fronte agli impegni finanziari sono state brevemente illustrate al punto 1 del presente ricorso e sono riconducibili principalmente alla impossibilità di far fronte al pagamento di somme così elevate, negli anni ulteriormente gravate da sanzioni ed interessi legali e di mora. La conseguenza di carattere logico-sistematica ha portato negli anni il ricorrente a non possedere fonti reddituali e/o patrimonio. Il presente ricorso viene redatto per poter consentire al ricorrente di ricominciare una "nuova vita", dignitosa e libera dal peso di debiti pregressi, che gli consenta di potersi occupare serenamente della famiglia e della crescita dei figli, di poter liberamente accedere al mercato del lavoro senza che si possano verificare quelle spiacevoli situazioni che la riscossione forzata dei crediti porta inevitabilmente con sé.

### **4 - ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE**

Il ricorrente non possiede beni immobili (né tantomeno i propri ascendenti, poiché tali beni vennero già precedentemente alienati e/o aggrediti per far fronte a parte dei debiti contratti dal padre) e presta la propria opera lavorativa, priva di reddito, presso l'azienda del coniuge.

Non è proprietario di beni mobili registrati, pur restando intestatario di una autovettura rubata anni addietro (come annotato sulla visura del PRA).

Negli ultimi 5 anni non ha effettuato alcun atto di disposizione di beni del proprio patrimonio in danno ai creditori. Per eccesso di zelo si evidenzia che in data 11 luglio 2016 il ricorrente ha alienato una quota di partecipazione realizzando da tale vendita la somma di Euro 4.400,00, cifra che il ricorrente ha tenuto (ed è tuttora) a disposizione per il soddisfacimento dei debiti contratti.



Allo stato attuale il ricorrente vive con il coniuge - di cui è a carico - e con i figli.

L'abitazione in cui il ricorrente dimora è di proprietà del coniuge.

Non percepisce alcun sussidio economico a carico dello "stato".

## 5- DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Si procede ad illustrare nel presente paragrafo la proposta di risoluzione della presente crisi da sovraindebitamento.

Essendo il patrimonio del ricorrente del tutto incapiente e non essendoci fonti reddituali proprie e nemmeno altri flussi finanziari, la proposta si basa quasi esclusivamente sull'apporto di nuova finanza offerta dal coniuge (la Sig.ra \_\_\_\_\_) - codice fiscale \_\_\_\_\_), che al fine di consentire il buon esito della procedura e soprattutto per la salvaguardia ed il benessere della famiglia del ricorrente, ha messo a disposizione la somma di Euro 31.000,00 (trentunomila/00), a cui si aggiungono gli Euro 4.400,00 ricavati dall'atto di disposizione patrimoniale, **per un totale di Euro 35.400,00 (trentacinquemila/400)**. Il tutto per il pagamento almeno parziale dei creditori (circa il 10%) nonché del compenso dell'OCC come liquidato dal referente dello stesso, per la remunerazione del compenso del Dott. Mancini Simone in qualità di professionista di fiducia del ricorrente e per il versamento del contributo unificato.

La succitata Sig.ra \_\_\_\_\_, sottoscrive - per accettazione- il presente ricorso.

La messa a disposizione della somma di Euro 35.400,00 (trentacinquemilaquattrocento/00) viene garantita dall'emissione **dell'assegno circolare intestato al ricorrente n. \_\_\_\_\_** ; **del 23/11/2019** rilasciato dalla Banca d'Alba Credito Cooperativo, **da oggi conservato in deposito fiduciario presso lo studio sottoscritto Dott. Mancini Simone.**

Preme subito evidenziare che la predetta incapacienza patrimoniale del ricorrente determina, *ipso iure*, la retrocessione dei crediti privilegiati in chirografari, con la previsione di pagamento in una percentuale pari a circa il 10% dei debiti complessivi.

## **6 – ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALLA PROPOSTA AVANZATA**

Vale la pena evidenziare che la suddetta percentuale, oltre a rappresentare l'importo massimo disponibile per far fronte all'esposizione debitoria, rappresenta anche la percentuale che il legislatore aveva previsto per l'estinzione dei debiti tributari in caso di accesso alla procedura di "saldo e stralcio", giusta Legge 145/2018 comma n. 188.

Tale procedura consentiva ai soggetti persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica – da documentarsi con il modello ISEE - di pagare in forma ridotta i debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall'omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

**Per coloro che avessero in essere una procedura di risoluzione della crisi per sovra-  
indebitamento, le somme dovute per la definizione della procedura di saldo e stralcio  
erano pari al 10% del debito tributario/previdenziale (rappresentato dal prospetto  
rilasciato dall'Agente della riscossione atto n. 03790201903718878000).**

Restavano esclusi dalla procedura i debiti fiscali/contributivi scaturenti da attività accertativa. Nel caso de quo, la procedura di saldo e stralcio non risultava fruibile proprio a causa della natura dei debiti contratti, poiché quasi totalmente scaturenti da attività di accertamento tributario e non da omessi versamenti.

**Tuttavia, se la procedura di saldo e stralcio fosse stata percorribile la definizione della  
stessa avrebbe prodotto un gettito erariale/previdenziale pari al 10% del debito.**

Anche alla luce di tale interpretazione, considerata la particolarità del caso di specie qui analizzato, valutata la ratio della procedura di risoluzione della crisi e considerato lo sforzo dovuto



alla immissione di nuova finanza da parte del ricorrente (o per meglio dire da parte del coniuge), pare potersi ritenere congrua ed adeguata la percentuale di soddisfacimento proposta nella misura del 10% del debito complessivo.

## **7- CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

La proposta di accordo presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Un primo aspetto di convenienza è dato dall'importo certo, liquido e reso immediatamente esigibile da destinare al ceto creditorio. Con un'ipotetica liquidazione del patrimonio, l'art. 14-ter porrebbe, in ogni caso, ulteriori limiti alla riscossione dei crediti, poiché non potrebbero essere compresi nella liquidazione *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.*

Nel caso *de quo*, si è ampiamente descritta la situazione economica finanziaria del ricorrente e della sua famiglia e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni, vuoi per la totale assenza di beni, vuoi perché il patrimonio familiare ipoteticamente riconducibile agli ascendenti del ricorrente è già stato alienato (come meglio indicato al paragrafo 4 del ricorso), con conseguente totale assenza di "ipotetiche masse ereditarie".

In secondo luogo, non ci si può sottrarre all'attenta analisi del dettato normativo, dal quale si evince come il legislatore abbia volutamente permesso al Giudice di omologare l'accordo anche in mancanza del consenso dei creditori e ciò al fine di "estendere la portata" della Legge 3/2012 a **tutte** le casistiche ipotizzabili (anche le più particolari e/o complesse), senza che si possano realizzare ipotesi di stallo nella conclusione dei procedimenti. Difatti l'art. 12 al secondo comma prevede che il Giudice possa procedere all'omologa dell'accordo *"se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria..."*. Appare evidente che la totale assenza di patrimonio liquidabile non possa portare all'ipotetico soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quanto proposto dal ricorrente. È doveroso precisare che con l'omologa del suddetto accordo, il ricorrente mette a disposizione dei creditori



un importo che ancorché non consenta il soddisfacimento integrale dei creditori, non potrebbe essere in alcun altro modo realizzato.

Infine, nel caso in cui il presente piano non fosse sostenibile per cause non imputabili al debitore, la presente procedura potrebbe sempre trasformarsi in una procedura liquidatoria e, pertanto, i creditori non subirebbero alcun danno dall'omologazione del presente accordo.

Alla luce della proposta sopra formulata, il sottoscritto \_\_\_\_\_, come rappresentato,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Cuneo, affinché, visto l'art. 12 bis della L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 10, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, le comunicazioni e almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.

\*\*\*\*

Si allegano:

relazione del gestore

autocertificazione stato di famiglia;

copia dichiarazione di garanzia;

copia assegno circolare;

elenco dei debiti ed elenco dei beni del debitore;

copia atto di cessione quote;

dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (Modelli dichiarativi 2019-2018-2017);

dichiarazione di mantenimento del coniuge;

carta identità del ricorrente e del coniuge.

Borgo San Dalmazzo, 23/11/2019

